

## 06.432 N Iv. Pa. Schenker Silvia. Diritto successorio. Liberalità e donazioni a persone con una funzione professionale particolare

### Testo depositato l'11.05.2006

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento deposito la seguente iniziativa parlamentare: nel Codice civile va introdotta una disposizione che limiti le liberalità e le donazioni nell'ambito del diritto successorio a favore di persone la cui funzione professionale comporta un rapporto di fiducia particolare con il disponente.

### Motivazione

Accade con una certa frequenza che persone di fiducia, come avvocati, personale di cura, medici o persone di altre professioni, ricevano a titolo successorio importanti liberalità o donazioni dai loro clienti. In simili situazioni c'è da chiedersi se si tratti di una decisione autonoma del disponente o se tali persone non abbiano abusato dell'influsso che scaturisce normalmente dal rapporto di fiducia. Un caso particolarmente eclatante è stato trattato di recente dal Tribunale federale: una persona anziana e facoltosa aveva istituito il proprio avvocato quale unico erede. L'Alta corte ha giudicato nullo il testamento e indegno l'erede, poiché questi avrebbe approfittato del rapporto di fiducia e dipendenza per arricchirsi. Nella prassi sono noti diversi casi di donazioni o liberalità testamentarie importanti a favore di persone di fiducia. Le liberalità non sono sempre impugnate dato che rischi e costi di un eventuale processo sono di regola elevati. I disponenti (specialmente persone anziane, sole, che hanno perso il coniuge o socialmente isolate) necessitano di una particolare protezione perché può venirsi a creare a loro danno una notevole disparità di forza nei confronti del professionista di fiducia. Il diritto vigente non tiene sufficientemente conto di simili situazioni.

È vero che il codice deontologico della FMH vieta ai medici di accettare regali e disposizioni a causa di morte, è tuttavia sconcertante che il Codice civile non disciplini in modo chiaro queste fattispecie.

Diese Thematik muss richtigerweise im ZGB normiert werden, nicht im Standes- oder Berufsrecht.

Andere Länder kennen solche Regelungen, so z. B. Deutschland oder Frankreich. Vor einiger Zeit wurde eine Motion von Herrn Nationalrat Gendotti vom Bundesrat dahingehend beantwortet, dass er Handlungsbedarf sieht, dies jedoch im Rahmen der Revision des Vormundschaftsrechtes aufnehmen möchte. Der Bundesrat war bereit, die Motion als Postulat anzunehmen. Da Herr Gendotti in der Zwischenzeit aus dem Rat ausgeschieden ist, wurde das Postulat abgeschrieben.

Die Praxis zeigt, dass nach wie vor Handlungsbedarf besteht. Da sich die Revision des Vormundschaftsrechtes offensichtlich dahinzieht, schlage ich vor, diese Frage unabhängig von dieser Revision zu prüfen und zu bearbeiten.